

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 66/35706/2010

OGGETTO: COMUNE DI PIOBESI TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Piobesi Torinese, con deliberazione C.C. n. 26 del 27 luglio 2010, trasmesso alla Provincia in data 10/08/2010 (pervenuto il 21/08/10), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 105/2010)

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 26 del 27 luglio 2010 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche:

- adegua la normativa tecnica comunale alle previsioni legislative sovra comunali in materia di procedure edilizie e di tutela dei beni culturali e paesaggistiche;
- provvede ad una corretta ed univoca interpretazione di alcuni disposti normativi del vigente P.R.G.C. mediante modifiche ed integrazioni di alcuni contenuti;
- elaborare una riorganizzazione formale di alcune parti del testo normativo al fine di schematizzare i concetti con l'obiettivo di pervenire a migliore comprensione;
- garantire l'osservanza di alcune indicazioni e/o prescrizioni di carattere estetico-ambientale consone al paesaggio urbano oggetto di normativa;
- puntualizzare con maggiore incisività l'approccio progettuale alle testimonianze storiche e fornire, per tali beni, maggiori precisazioni in ordine alle regole edilizie da applicare negli interventi edilizi;
- eliminare un tratto di rettifica stradale;
- rivedere le fasce di rispetto stradali;
- dare risposta ad alcune esigenze puntuali emerse nell'ambito del territorio urbanizzato;

La documentazione allegata, adegua le norme e la cartografia alle proposte avanzate, verifica la coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica; la deliberazione di adozione del Progetto Preliminare di Variante riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Piobesi Torinese con deliberazione C.C. n. 26 del 27 luglio 2010, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento alla proposta avanzata dalla Variante di modifica delle Norme di Attuazione, come si evince dalla "*Relazione Illustrativa*", finalizzata a:
    - *adeguare la normativa tecnica comunale alle normative sovracomunali in materia di procedure edilizie e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;*
    - *provvedere ad una corretta ed univoca interpretazione di alcuni disposti normativi del vigente P.R.G.C. mediante integrazioni di alcuni contenuti;*
    - *elaborare una riorganizzazione formale di alcune parti del testo al fine di schematizzarne i concetti con l'obiettivo di pervenire ad una loro comprensione più immediata;... ecc.;"* si invita l'Amministrazione Comunale a verificare attentamente l'entità delle variazioni introdotte, poiché come riportato dalla Circolare Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 5 agosto 1998, "*... sono da considerarsi strutturali ... le varianti che, anche se limitate alle sole Norme Tecniche di Attuazione, modificano i principi informatori del Piano ...*";
  - b) con riferimento alla lettera che precede, si segnala all'Amministrazione Comunale, con spirito collaborativo, finalizzato ad indicare una corretta gestione del territorio attraverso l'applicazione delle normative vigenti, quanto previsto dalla citata Circolare n. 12/PET e precisamente "*... l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione ... Le Amministrazioni Comunali dovranno quindi valutare attentamente se le varianti che intendono approvare producano effetti tali da incidere sull'impianto strutturale del Piano...*"; considerazioni già evidenziate, peraltro in occasione dell'esame, da parte della Provincia, della Variante Parziale n. 9 (approvata con D.C.C. n. 10 del 26/02/2009), la quale proponeva un incremento della capacità insediativa del 4%, in difetto della dimostrazione di capacità residenziale esaurita;

- c) in riferimento all'integrazione normativa (artt. 17<sup>ter</sup>/32<sup>bis</sup>) volta a regolamentare l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili su alcuni ambiti comunali, si suggerisce di confrontare le scelte proposte con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, in materia di impianti di fonti di energie alternative e delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" predisposte dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed approvate con Decreto 10 settembre 2010, (Gazzetta Ufficiale, 18 settembre 2010, n. 219), al fine di non incorrere in possibili cause di ricorso; si segnala altresì, qualora si intendesse procedere con l'esclusione di alcune aree alla destinazione di impianto a terra di pannelli fotovoltaici di riconoscere cartograficamente i siti oggetto di tale esclusione, esplicitando chiaramente il carattere puntuale della Variante in oggetto;
- d) per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui al D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, la deliberazione di adozione della Variante riporta le cause di esclusione come indicato in merito dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008); si segnala la necessità che le motivazioni della mancata attivazione del processo valutativo siano esplicitate, in forma estesa anche dalla documentazione di Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Piobesi Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 29 settembre 2010

Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora  
F.to in originale